



## Edizione di venerdì 10 luglio 2015

### IMU E TRIBUTI LOCALI

[I chiarimenti dell'Agenzia sul ravvedimento dei tributi locali](#)

di Fabio Garrini

### IMPOSTE INDIRETTE

[La registrazione dei contratti di locazione: la forma e la tempistica](#)

di Leonardo Pietrobon

### DICHIARAZIONI

[Il trasferimento delle ritenute non utilizzate](#)

di Federica Furlani

### CONTENZIOSO

[Irrilevanti i prelievi dei lavoratori autonomi](#)

di Luigi Ferrajoli

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Costi black list deducibili nei limiti del valore normale](#)

di Alessandro Bonuzzi

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***I chiarimenti dell'Agenzia sul ravvedimento dei tributi locali***

di Fabio Garrini

I chiarimenti forniti nella **CM 23/E/15** dell'Agenzia delle Entrate in materia di **ravvedimento operoso**, [oggetto di commento sulla pagine della presente rivista telematica](#), esplicano i propri effetti **anche in relazione ai tributi locali** che vanno in autoliquidazione (IMU e TASI); in particolare viene confermato il **riferimento alla scadenza del versamento** per l'applicazione delle riduzione ad 1/9 per ritardi non superiori ai 90 giorni.

#### **Il nuovo ravvedimento e i tributi locali**

La **Legge di Stabilità 2015** (L. 190/14) è intervenuta a modificare le regole applicabili dal 2015 al **ravvedimento operoso**: il comma 637 della legge di Stabilità 2015 ha introdotto all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, **accanto a quelle già previste**, ulteriori 4 ipotesi di riduzione.

Oggi la definizione può avvenire sulla base delle seguenti misure:

- **riduzione ad 1/10** del minimo nei casi di mancato o insufficiente pagamento regolarizzato nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- (nuova) **riduzione ad 1/9** del minimo nel caso di regolarizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione ovvero dall'errore commesso in assenza di dichiarazione periodica;
- **riduzione ad 1/8** del minimo nei casi di regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- (nuova) **riduzione ad 1/7** nel caso di definizione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa l'irregolarità;
- (nuova) **riduzione ad 1/6** per le definizioni intervenute oltre il termine precedente;
- (nuova) **riduzione ad 1/5** nel caso di definizione successiva alla notifica di un PVC.

A tali fattispecie va poi aggiunta la **riduzione ad 1/10** del minimo per la definizione della sanzione applicabile per **l'omessa presentazione della dichiarazione**, se questa viene presentata con ritardo non superiore a **novanta giorni**.

All'articolo 13 viene aggiunto anche il nuovo comma 1-bis, il quale dispone che **"le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle**

**entrate”.** Essendo IMU e TASI tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate, occorre ben valutare quali siano le riduzioni applicabili alla definizione spontanea da parte del contribuente.

Visto il tenore letterale della norma, ai tributi comunali sarebbero quindi **applicabili le ipotesi di cui alle lettere a-bis) e b-quater)**. Nella CM 23/E/15 viene confermato quanto peraltro già affermato dall’IFEL in una nota dello scorso gennaio e [già commentata](#): tale ultima riduzione, implicitamente può riguardare solo i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto **l’unica nuova ipotesi applicabile anche per le definizioni dei tributi comunali è quella che prevede la riduzione ad 1/9 della sanzione minima.**

Veniamo alla questione riguardante il **“dies a quo” da cui far decorrere i 90 giorni per l’applicazione della riduzione ad 1/9**: nel caso fosse prevista una dichiarazione periodica, utilizzando una interpretazione letterale della norma, tale termine sarebbe dovuto decorrere dalla scadenza di presentazione della dichiarazione. Con risultati paradossali già ampiamente evidenziati nei precedenti interventi. Nel CM 23/E/15 l’Agenzia, apre ad una **soluzione più “interpretata”**, stabilendo che la regolarizzazione del versamento con la riduzione della sanzione ad 1/9 debba avvenire entro 90 giorni **dalla scadenza del pagamento**, e non dal termine di presentazione della dichiarazione alla quale il versamento è legato. Il riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione si rende invece applicabile alle sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione.

Tale puntualizzazione **vale anche con riferimento ai tributi locali**. Nella citata circolare si legge come *“Sebbene, infatti, il loro ammontare sia determinato nella dichiarazione – o determinabile per quanto concerne alcuni tributi locali e regionali, quali ad esempio l’IMU e la TASI – le relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione bensì con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento.”* Per i tributi locali l’imposta è **“determinabile”** in dichiarazione nel senso che in essa non avviene un vero e proprio calcolo del tributo dovuto, ma vengono indicati i dati per la sua liquidazione.

Non viene risolto (o meglio viene risolto in senso negativo) il dubbio riguardante il computo del termine lungo per il ravvedimento operoso **(1/8 entro l’anno)**. Su questo punto l’IFEL osservava come la disposizione faccia riferimento ad un termine collegato o alla data di presentazione della dichiarazione o, nel caso in cui la disciplina tributaria non preveda una dichiarazione periodica, alla data in cui doveva essere effettuato il versamento. Il centro studi osserva come **la dichiarazione IMU, così come quella TASI, non può considerarsi dichiarazione periodica** in quanto non sussiste alcun obbligo normativo alla sua ripresentazione, nel caso in cui gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta non abbiano subito modifiche.

Sul punto l’Agenzia conferma invece la “solita” tesi poco ragionevole già sostenuta in passato: *“Così, ad esempio, è possibile avvalersi del c.d. “ravvedimento lungo”, di cui alla lett. b) del citato articolo 13, per le violazioni concernenti l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la*

*violazione, come precisato nella Risoluzione n. 1/DF del 29 aprile 2013 e nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvate con D.M. 30 ottobre 2012.”*

E quindi, sulla base di tale posizione, lo scorso **30 giugno** sarebbe già **spirato il termine per il ravvedimento delle irregolarità di versamento 2014**, anche quelle relative al saldo (benché siano trascorsi poco più di 6 mesi da tale scadenza).

*Per approfondire le problematiche relative ai tributi locali ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### **La registrazione dei contratti di locazione: la forma e la tempistica**

di Leonardo Pietrobon

Il primo aspetto da ricordare quando si affrontano gli aspetti “operativi” dei contatti di locazione, può apparire banale, ma è rappresentato dalla **forma**. Su tale aspetto, si ricorda che, ai sensi **dell'articolo 1 comma 4 della L. n. 431/1998, i contratti di locazione** devono essere **stipulati in forma scritta**, a pena di **nullità**. Analogamente, l'articolo 1350 comma 1 n. 8 del codice civile richiede la forma scritta a pena di nullità per la locazione di immobili di durata ultranovenne. Di conseguenza, ogni possibile altra soluzione non è consentita per la legittimità dei contatti di locazione.

Fatta tale doverosa premessa, è utile ricordare che secondo quanto stabilito dall'articolo 5 D.P.R. n.131/86, l'obbligo di registrazione del contratto può manifestarsi alternativamente entro un termine fisso o solo in caso d'uso.

Nella prima ipotesi – registrazione entro un termine fisso – in sostanza si è in presenza di un **obbligo di registrazione** dell'accordo contrattuale, **seconda una scadenza stabilita** normativamente.

Nel secondo caso, invece, si è in presenza di una **registrazione volontaria**, non “imposta” da alcuna fonte normativa. A titolo esemplificativo si verifica il **caso d'uso quando** l'atto si deposita, per essere **acquisito**, presso le **cancellerie giudiziarie** nell'esplicazione di attività amministrative o presso le **Amministrazioni dello Stato** o degli **enti pubblici territoriali** e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga per l'adempimento di un'obbligazione delle Amministrazioni stesse, oppure quando è obbligatorio per legge o regolamento.

Con riferimento ai contratti di locazione è necessario affermare che possono presentarsi entrambe le ipotesi, nonostante la maggior parte dei citati contratti sia sottoposta all'obbligo di registrazione. Infatti, **tutti i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili**, compresi i fondi rustici, devono essere **registrati entro 30 giorni** dalla loro stipulazione (termine fisso), a **prescindere dalla soggettività passiva Iva** o meno delle parti contrattuali o da altre caratteristiche oggettive o soggettive, **ad eccezione**:

1. **dei contratti di locazione stipulati mediante scrittura privata** non autenticata aventi una durata **non superiore a 30 giorni** complessivi nel corso dell'anno, di cui all'articolo 2-bis della Tariffa, Parte II D.P.R. n.131/86;

2. dei **contratti soggetti a particolari regimi agevolativi**, quali ad esempio i contratti agevolati per i giovani agricoltori (sono esclusi i contratti in regime di cedolare secca).

Una precisazione è d'obbligo con riferimento ai contratti di **durata non superiore a 30 giorni**, in alcuni casi fonte di forti dubbi e abusi volti ad evitare proprio la registrazione del rapporto contrattuale. In particolare, la precisazione che si vuole mettere in evidenza è quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con le **C.M. 12/E/1998 e C.M. 26/E/2001** secondo cui, al fine di valutare se il contratto abbia durata **inferiore a trenta giorni** nell'anno, *“la durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione anche di durata inferiore a trenta giorni intercorsi nell'anno con il medesimo locatario”*. In altri termini, quindi, **non possono essere “simulate” delle interruzioni** volte a non superare il limite massimo stabilito dal già citato articolo 2-bis della Tariffa, Parte II D.P.R. n. 131/86.

Come già accennato, secondo quanto stabilito **dall'articolo 17 D.P.R. n. 131/86**, i contratti di locazione devono essere **registrati entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione**, ricordando che l'Agenzia delle Entrate, con la **R.M. n. 154/E/2003**, ha indicato che se è prevista una data di **decorrenza anteriore alla data della stipula**, il contratto deve essere registrato **entro 30 giorni dalla data di decorrenza** (e non di stipula), in ossequio alle norme relative alla registrazione del contratto verbale.

Ad esempio, se il contratto di locazione **viene stipulato il 10.7.2015**, precisando che il contratto è già in atto al momento della stipula, in quanto il locatore è già stato messo nel possesso dell'immobile **dall'1.7.2015**, il termine per la registrazione **decorre dall'1.7.2015**. Invece, ove il contratto venga **stipulato il 10.7.2015**, prevedendo che esso **decorra dall'1.8.2015**, il termine per la registrazione **decorre dal 10.7.2015**.

Ancora con riferimento **all'aspetto temporale**, si ricorda che sebbene l'articolo 13 D.P.R. n. 131/86 indichi in 20 giorni il termine generale per registrare gli atti in termine fisso, quello per il **versamento dell'imposta** sulle locazioni è stato prolungato da 20 a 30 giorni dall'articolo 68 L. n. 342/2000. Poiché il successivo articolo 16 comma 1 D.P.R. n.131/86 stabilisce che **la registrazione è eseguita previo pagamento dell'imposta**, è evidente che il termine di registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili deve essere inteso **nei 30 giorni dalla loro stipulazione**.

*Per approfondire le problematiche relative ai contratti di locazione immobiliare ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

## DICHIARAZIONI

---

### ***Il trasferimento delle ritenute non utilizzate***

di Federica Furlani

L'articolo 5 Tuir stabilisce che i **redditi prodotti da società di persone e associazioni professionali** sono imputati a ciascun socio o associato, indipendentemente dalla percezione, **in proporzione alla quota di partecipazione agli utili**.

Il medesimo criterio è previsto per l'attribuzione delle ritenute; **l'art. 22, comma 1, Tuir** stabilisce infatti che *“le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”*.

La **Circolare n. 56/E/2009**, con un'interpretazione di tale norma, ha ammesso che le ritenute subite dalla società/associazione, dopo essere state trasferite ai soci/associati, e da questi utilizzate per l'abbattimento del proprio debito Irpef, **possano essere ritrasferite, per la residua parte**, alla società/associazione per l'utilizzo in compensazione di quest'ultima.

In tal modo il socio/associato evita di risultare a credito e di dover chiedere a rimborso il relativo importo e la società/associazione professionale può utilizzare le ritenute subite e riattribuite per il versamento delle proprie imposte.

Per poter effettuare questa operazione di riatribuzione è richiesto il **preventivo assenso dei soci/associati**, che può essere formalizzato anche nel corso del medesimo periodo di imposta in cui materialmente avviene la imputazione, ma deve essere **espresso in apposito atto avente data certa** (es. scrittura privata autenticata) o previsto nello stesso **atto costitutivo della società/associazione**.

Può essere **specifico** (riferito cioè alle ritenute di un determinato periodo di imposta) oppure **generalizzato** (riferito cioè a tutte le ritenute maturate durante la vita dell'ente); evidentemente, nel primo caso dovrà essere rinnovato ogni volta che si intende fruire della particolare agevolazione, mentre nel secondo caso continuerà ad esplicare i propri effetti, sino a revoca espressa.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/E/2010 ha inoltre chiarito che il consenso può essere comunicato anche **mediante PEC o raccomandata in plico senza busta**.

**Non è nemmeno necessaria un'adesione totalitaria.** L'assenso all'utilizzo da parte della società o associazione delle ritenute residue può essere manifestato anche solo da alcuni soci o associati.

Le ritenute trasferibili sono rappresentate esclusivamente dalla quota parte di ritenute subite dalla stessa società/associazione professionale che residuano in capo ai soci, dopo lo scomputo del proprio debito Irpef risultante dal modello Unico PF.

Il socio per poter attribuire le ritenute residue alla società, non deve quindi chiudere la propria dichiarazione con un debito.

Un'altra condizione perché si possa perfezionare validamente lo scambio di ritenute richiede che **il credito** (prima attribuito al partecipante e poi riattribuito alla società) **risulti dalla dichiarazione annuale della società**.

Quindi nel modello Unico SP della società di persone/associazione professionale:

- il **quadro RN** evidenzierà le ritenute della società/associazione da attribuire ai soci/associati

Redditi	BEDOPO O PERDITA	RISULTATO D'ACCONTO			IMPOSTE PAZZE ALLESTIBO	CREDITI D'IMPOSSA	PERDITA ESIM.
		1	2	3			
RN1 Impresa in contabilità ordinaria	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00		
RN2 Impresa in contabilità semplificata	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00		
RN3 Lavoro autonomo	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00		

- il **quadro RO** evidenzierà le ritenute che i soci/associati, dopo aver abbattuto la propria Irpef, riatribuiscono alla società/associazione

<b>SEZIONE II</b> Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riatribuite	<b>RO10</b>	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME DI DENOMINAZIONE		SEGUO PARTI				
		COMUNE DI NASCITA	PROV. (SING.)	DATA DI NASCITA	OCC. PROV.	QUOTA PARTE	MESI	QUAL.	CREDITO
		<b>INTERVENTI RIATRIBUITI</b>	<b>BEDOVO DOMINICALE</b>	<b>BEDOVO DEI FABBRICATI</b>	<b>MAIORIO BEDOVO FABBRICATI</b>	<b>MAIORIO BEDOVO DOMINICALE</b>	<b>MAIORIO BEDOVO AGRIARO</b>		
		13	14	15	16	17	18		
		00	00	00	00	00	00		

- il **quadro RX** evidenzierà la somma delle ritenute riattribuite alla società/associazione.

SEZIONE IV Credito IRPEF da ritenute subite	RX51	Eccedenza ritenute precedente dichiarazione	di cui compensate nel Mod. F24	Ritenute presenti dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
		1 .00	2 .00	3 .00	4 .00	5 .00

Nel modello F24 il credito va esposto con il **codice tributo “6830”** denominato “*Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR*”, da esporre nella sezione “Erario”, con l’indicazione quale “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite ai soqgetti di cui all’art 5 del Tuir.

Nella dichiarazione del socio/associato, dopo l'utilizzo delle ritenute nel quadro RN a riduzione del debito Irpef, al fine di riattribuire le ritenute residue, il relativo ammontare va indicato nel rigo **RN33 colonna 3**.

RN33 RITENUTE TOTALI	1	di cui ritenute sospese	,00	2	di cui altre ritenute subite	,00	3	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	,00	4	,00
----------------------	---	-------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---	-----

L'importo ivi indicato non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalla società/associazione risultanti dalla somma delle ritenute indicate:

- nella sezione I del quadro RH
- nel rigo RF 102 colonna 5
- nel rigo RG 37 colonna 5.

## CONTENZIOSO

---

### ***Irrilevanti i prelievi dei lavoratori autonomi***

di Luigi Ferrajoli

La **Corte di Cassazione**, con **sentenza n.12021/15**, ha ribadito la non applicabilità ai **lavoratori autonomi** delle presunzioni in grado di assistere le indagini finanziarie **in tema di prelevamenti**, le quali risultano ordinariamente sfruttate per fondare (ex art. 32, co.1 d.P.R. n.600/73) gli accertamenti in danno dei contribuenti.

La vicenda processuale oggetto di attenzione traeva origine dalla proposizione, da parte di un amministratore di condominio, di **ricorso per cassazione** avverso le sentenze della CTR Ancona n.124-125 del 21.10.2008.

Queste avevano **parzialmente riformato** le sentenze della CTP Macerata n. 62-67/05, le quali avevano respinto i ricorsi promossi dallo stesso contribuente avverso un **avviso di accertamento** ed il successivo atto di contestazione emessi in suo danno da parte dell'Ufficio.

Per il tramite di detto atto di contestazione l'AdE aveva provveduto infatti ad irrogare sanzioni successivamente alla **ripresa a tassazione**, effettuata con l'avviso di accertamento impugnato, **di redditi asseritamente non dichiarati** da parte del contribuente.

Nel prosieguo la CTR Ancona, all'esito del secondo grado di giudizio, aveva condannato l'Ufficio a ricalcolare l'ammontare dei redditi ritenuti non dichiarati e delle relative sanzioni, riconoscendo la **deducibilità dai maggiori ricavi** (ritenuti pertanto sussistenti) dei maggiori costi sostenuti, i quali ultimi, a detta della CTR Ancona, equivalevano al 75% dei primi.

Le sentenze pronunciate dal Giudice anconetano si fondavano sul riconoscimento dell'effettiva **legittimità dell'applicazione anche al lavoratore autonomo**, ai fini dell'accertamento tributario, della presunzione ex art. 32, co.1 d.P.R. n.600/73.

Questa, avenuta natura legale ed assoluta, prevedeva che i prelevamenti bancari fossero considerabili alla stregua di **componenti reddituali** nei casi in cui il contribuente, a seguito del prelievo di denaro, non fosse risultato in grado di dimostrarne la **destinazione o l'utilizzo**.

A tal fine, per il medesimo contribuente non sarebbe risultato sufficiente **l'indicazione dell'eventuale beneficiario**, posto che la prova contraria fornita avrebbe dovuto includere pure l'indicazione (e la relativa spiegazione) della causa del rapporto fondamentale sottostante all'attestazione rilasciata dall'istituto bancario di avvenuto versamento.

Tra i vari quesiti avanzati da parte del contribuente per il mezzo del proprio ricorso, quello

considerato ammissibile, fondato ed assorbente da parte della Corte di Cassazione atteneva alla legittimità dell'applicazione della **presunzione di redditività delle movimentazioni bancarie** anche nel caso in cui, attraverso la disamina della relativa documentazione bancaria, fosse stato individuato il perceptor delle somme di denaro.

La Corte di Cassazione ha richiamato all'uopo il disposto della **sentenza della Corte Costituzionale n.228/2014**, la quale aveva stabilito che fosse illegittima l'applicazione della nota presunzione al lavoratore autonomo per quanto inerente ai compensi da esso percepiti.

Era stato infatti chiarito nell'occasione che tale applicazione dovesse ritenersi lesiva tanto del **principio di ragionevolezza** quanto di quello di **capacità contributiva**, posto che secondo la Corte Costituzionale era arbitrario ipotizzare che **i prelievi ingiustificati** da conto corrente bancario, effettuati da un lavoratore autonomo, fossero destinati ad un investimento nell'attività professionale da quello esercitata (a sua volta in grado di generare un successivo reddito).

Ad onor del vero, la Corte di Cassazione ha riconosciuto con la sentenza oggetto di attenzione che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale aveva avuto effettivamente ad oggetto la **valutazione sulla conformità alla Costituzione** di una disposizione (l'art.32, co.1 del D.P.R. n.600/73) nella sua versione attuale (che è differente da quella vigente *ratione temporis* in riferimento alla vicenda processualmente rilevante).

Ciò che però emerge dall'argomentazione svolta dalla Corte di Cassazione è che **tale declaratoria di illegittimità** aveva interessato proprio la presunzione (o meglio, l'applicazione della medesima anche ai lavoratori autonomi) sulla quale si era fondata l'emissione dell'**avviso di accertamento** in danno dell'amministratore di condominio (e, di conseguenza, anche quella del successivo atto di contestazione delle relative sanzioni).

Dal disconoscimento dell'applicabilità di tale ragionamento, per cui i **prelievi ingiustificati** dei lavoratori autonomi si presumono generatori di reddito non dichiarato, è dunque scaturita la cassazione delle summenzionate sentenze oggetto di impugnazione da parte del contribuente.

*Per approfondire le problematiche relative ai tributi locali ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Costi black list deducibili nei limiti del valore normale**

di Alessandro Bonuzzi

L'attuazione della **delega fiscale** dovrebbe comportare la modifica della disciplina vigente in materia di indeducibilità dei costi – cosiddetti – **black list** contenuta nell'art.110, commi da 10 a 12-bis, del Tuir.

È noto che secondo la disciplina attuale non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con fornitori di beni e di servizi residenti o anche solo localizzati in territori o Paesi black list (extra-Ue).

L'**ineducibilità** dal reddito può però essere evitata a condizione che l'impresa residente fornisca, mediante presentazione di un interpello o durante l'attività di controllo delle autorità, la prova:

- che i **fornitori esteri svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva** ovvero
- che **le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico**,

in ogni caso si deve comunque trattare di operazione che abbiano avuto una **concreta esecuzione**.

I componenti negativi black list devono essere indicati separatamente nel quadro RF della **dichiarazione** dei redditi sia tra le variazioni in aumento sia – ove si rendono applicabili le citate esimenti – tra le variazioni in diminuzione, in modo da risultare deducibili agli effetti del calcolo del reddito imponibile.

Ai fini dell'individuazione dei territori a fiscalità privilegiata, si ricorda che l'art.1, comma 678, della legge di stabilità per il 2015 (L. n.190/2014) ha stabilito che, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis del Tuir, **l'unico criterio di individuazione dei regimi fiscali privilegiati è dato dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni**. In attuazione di tale disposizione, a modifica del decreto ministeriale 23 gennaio 2002, recante l'elenco dei paesi che devono essere considerati black list ai fini della indeducibilità dei componenti negativi ivi originati, è stato emanato il **decreto ministeriale 27 aprile 2015**.

Peraltro, il riferimento al solo criterio dello scambio di informazioni dovrebbe essere recepito nella nuova formulazione del comma 10 dell'art.110 del Tuir, così come modificato dal decreto delegato, secondo cui *“le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno*

*avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.*

In pratica, a beneficio delle imprese, in base alla proposta legislativa le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, effettivamente realizzatesi, effettuate con fornitori black list sono ammessi in deduzione nel limite del loro valore normale. Il criterio generale è quindi quello della deducibilità ricondotto alla – ragionevole – logica del valore normale senza la necessità di dimostrare alcuna esimente.

Una ulteriore novità dovrebbe essere poi rappresentata dall'eliminazione, al comma 11, della **prima esimente** consistente nella dimostrazione dello svolgimento di un'effettiva attività commerciale prevalente da parte del fornitore estero; esimente il cui riscontro attraverso evidenze documentali poteva costituire una prova diabolica.


Non è messa, invece, in discussione l'operatività della **seconda esimente** riguardante la prova di un effettivo interesse economico delle operazioni effettuate. In sostanza, la dimostrazione di tale condizione consentirà all'impresa residente di dedurre la quota parte della spesa black list **eccedente** il valore normale del bene o del servizio acquistato, posto che il nuovo criterio generale permetterà comunque di dedurre il componente negativo fino a concorrenza del valore normale.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

#### **La corsa verso il nulla**



Giovanni Sartori

Mondadori

Prezzo – 15

Pagine – 112

Con la consueta lucidità di analisi ed estrema chiarezza, in queste pagine Giovanni Sartori affronta alcuni temi cruciali del nostro tempo: la crisi della politica, i labili confini tra libertà e dittatura, il «conflitto di culture e di civiltà» fra Islam e cristianesimo, la «guerra terroristica» e la «guerra al terrorismo». Come in molti suoi editoriali sul «Corriere della Sera», il noto politologo scrive inoltre di questioni di vitale importanza per la nostra Repubblica, come il sistema elettorale «perfetto», l'onda migratoria e il diritto di cittadinanza, e – in ultimo – il delicato quesito su quando la vita biologica diventa propriamente umana. «Gli uomini, una volta scesi dagli alberi e diventati bipedi implumi, si sono organizzati in piccole tribù dediti alla caccia e all'agricoltura» ricorda Sartori. «Il salto è avvenuto con la scoperta della macchina, che ha creato una nuova società, la società industriale. Tutto bene, finché non ci siamo resi conto che anche le macchine potevano essere prodotte dalle macchine, togliendo lavoro a un mondo sovrappopolato, sempre più tele-diretto.» La corsa verso il nulla offre stimolanti spunti di riflessione e raccoglie le amare considerazioni di un grande saggio della

cultura politica sul lento declino a cui l'Italia e l'Europa sembrano destinate per non aver saputo salvaguardare i valori fondanti di una società realmente liberal-democratica.

### Pinelli – Una finestra sulla strage



Camilla Cederna

Il Saggiatore


Prezzo – 17

Pagine – 152

È il 15 dicembre 1969, a Milano è da poco passata la mezzanotte. Da tre giorni non si parla d'altro che dell'attentato alla Banca dell'Agricoltura, in piazza Fontana. Per Camilla Cederna è stata una lunga giornata, quella dei funerali in Duomo delle diciassette vittime della strage. Si è appena addormentata, quando all'improvviso squilla il telefono. Sono gli amici e colleghi giornalisti Corrado Stajano e Giampaolo Pansa: «Fatti trovare in strada tra cinque minuti, è successo qualcosa in questura». Così inizia il libro che state per leggere. Un libro che Camilla Cederna scrisse dopo le sue indagini di quei giorni e destinato a suscitare scalpore ancora per molto tempo. All'origine, piazza Fontana: il luogo in cui un'intera generazione perse l'innocenza, in cui l'entusiasmo e la positività della contestazione si dileguarono di fronte alla strategia della tensione. Cercando i responsabili della bomba, la polizia ferma alcuni esponenti del movimento anarchico, tra cui Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. Dopo tre giorni di interrogatori, Pinelli vola giù da una finestra della questura, in circostanze mai del tutto chiarite. Gli inquirenti e l'opinione pubblica, tutti gli italiani si dividono: è stato suicidio, incidente o forse qualcosa di peggio? Chi era presente in quella stanza al momento del fatto, con una finestra aperta in pieno dicembre? Quali le vere responsabilità del questore Marcello Guida, del capo dell'ufficio politico Antonino Allegra, e soprattutto del commissario Luigi Calabresi? Camilla Cederna è tra le prime ad arrivare sul luogo della tragedia. Attraverso interviste, testimonianze e trascrizioni delle udienze, la sua ricostruzione svela incongruenze e occultamenti riguardo alla morte del ferroviere anarchico e restituisce con fedeltà il clima politico acceso di quegli anni drammatici. Un'inchiesta che fece guadagnare all'autrice

l'accusa di mandante morale dell'omicidio Calabresi. Con Pinelli, il Saggiatore riporta in libreria uno dei testi fondamentali del giornalismo italiano, il primo che abbia voluto far luce su una delle vicende più oscure e controverse della nostra storia recente.

### **Gli eroi della guerra di Troia**



Giorgio Ieranò

Sonzogno

Prezzo – 16

Pagine – 240

---

Le storie avvincenti degli eroi cantati da Omero. Il racconto sorprendente di quello che Omero non dice. Chi erano davvero gli eroi e le eroine della guerra di Troia? Quali sono le storie più autentiche e segrete delle figure cantate nell'Iliade e nell'Odissea? Questo libro racconta in modo nuovo i protagonisti della grande epopea omerica che tutti abbiamo studiato a scuola. Ma racconta anche quello che Omero non dice, scavando nella miniera di leggende, spesso frammentarie ed enigmatiche, che gli antichi ci hanno lasciato. Così, intorno agli amori di Achille, agli inganni di Ulisse, alle avventure favolose di Elena, rinasce tutta una costellazione di eroi perduti.

### **Il Mediterraneo era il mio regno**



Francesco Alliata


Neri Pozza

Prezzo – 18

Pagine – 352

Palermo, nel maestoso palazzo di Villafranca dov'è conservata la Crocifissione di Van Dyck, vive l'ultimo superstite della nobiltà siciliana: il suo nome è Francesco Alliata e, a novantacinque anni, è «più vivo e più forte che pria», come avrebbe detto Petrolini. La sua storia non ha niente a che vedere con gli eccessi sfarzosi dei Savoia o con l'osessione dei Colonna nei confronti della religione. Sebbene da giovane Francesco partecipi alle battute di caccia, alle corse automobilistiche e ai ricevimenti musicali con centinaia di illustri invitati, lui non è tipo da interessarsi alle neghittosità e allo «sperpero di patrimoni in futili attività» che Tomasi di Lampedusa descriveva nel Gattopardo. Francesco Alliata vuole prima costruirsi «una solida cultura e una ancor più solida educazione» e poi usarle entrambe per rendere produttive le proprie passioni. Solo così onorerà il motto di famiglia: «Bisogna essere principi, piuttosto che apparirlo». È ancora un bambino quando si imbarca nella sua prima impresa «ciclopica»: correggere le 7500 pagine dell'opera incompiuta del nonno – Storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia – che lo trasformeranno nell'«amanuense a macchina» di famiglia. A undici anni ha una stanza tutta sua per muoversi autonomamente tra gli archivi del palazzo. A tredici studia la storia antica, incuriosito dai racconti del secondo marito della madre, il direttore del Museo Archeologico di Palermo, Ettore Gabrici. Ma è solo al ginnasio che Francesco scopre la passione che lo accompagnerà per il resto della vita: il cinematografo. Con la visione di Ombre rosse di John Ford e dei capolavori di Charlie Chaplin, il principe avverte la necessità di osservare la realtà da vicino con lo sguardo di un entomologo per poi, una volta compresa, tentare di riprodurla. Ecco perché fa richiesta al Cinereparto dello Stato Maggiore di essere inviato a Palermo a fotografare l'arrivo delle «fortezze volanti americane». Ed ecco la ragione alla base dei documentari subacquei girati nelle isole Eolie – i primi nel loro genere in Italia – o della fondazione nel 1946, con l'amico scrittore e poeta Fosco Maraini, della Panaria Film: la casa cinematografica che produrrà, tanto per citarne alcuni, La carrozza d'oro di Jean Renoir e Vulcano con Anna Magnani. Fino al giorno in cui, spiazzando tutti ancora una volta, decide di abbandonare il cinema per buttarsi nella produzione dei sorbetti e delle granite tradizionali (di

cui avrebbe persino redatto la voce sull'Enciclopedia di Franco Maria Ricci). Passeggiando tra i ricordi di famiglia e descrivendo sapientemente le tradizioni più oscure e i tic più eccentrici della nobiltà siciliana, Francesco Alliata spalanca una finestra su un mondo seducente e fuori dal tempo. Un viaggio unico, incomparabile, in una delle stagioni più importanti della vita culturale e civile d'Italia, in compagnia dell'ultimo grande aristocratico del Novecento.



Piero Antinori

Mondadori

Prezzo – 18,50

Pagine – 203

Negli anni Settanta ha fortissimamente voluto uno dei "rossi" più eleganti di sempre. Nei Novanta ha esportato vigneti nelle migliori "terre da vite" del pianeta. Attualmente sta terminando, nel suo Chianti, una cantina-tempio che rivoluzionerà il modo di vedere il vino. "Amo parlare del mio lavoro, non di me" ha ripetuto in mille interviste il marchese Piero Antinori, che oggi, venendo meno a questo proposito, si racconta. Lo fa adesso che la sua azienda si avvia verso un nuovo, lungo futuro sotto la guida delle tre figlie, Albiera, Allegra e Alessia (a conferma di quella rivoluzione "rosa" che sta caratterizzando la vitivinicoltura italiana). Oggi che il marchio si è ormai affermato come un'eccellenza made in Italy, tanto da firmare alcuni dei vini più premiati e innovativi del secolo. Oggi che nei sotterranei di Tignanello riposa un'annata 2010 che può rivelarsi eccezionale. Forse addirittura quel Vino Perfetto inseguito, prima di lui, dal padre e dal nonno, ultimi di ventidue generazioni di "vinattieri" Antinori. Ma come si raccontano oltre seicento anni di storia familiare, sei secoli di vigne, un cinquantennio passato "dietro la scrivania grande di palazzo Antinori", e una ricetta della qualità composta in una vita di incontri, esperimenti e vittorie? Piero Antinori lo fa partendo da ciò che conosce meglio, le sue creature: sette etichette, alcune celeberrime, altre

inedite, a scandire una storia. E dentro questa storia c'è tutto.